

# IL BILANCIO

## I LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E L'INFORMAZIONE DEI SOCI

*Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nel 2214 (libro giornale, libro degli inventari, fascicolo della corrispondenza e altre scritture richieste dalla natura ed alle dimensioni dell'impresa), la società deve tenere:*

- 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati per ogni categoria il numero delle azioni, cognome e nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;*
- 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;*
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;*
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;*
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;*
- 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;*
- 7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se vi sono obbligazioni;*
- 8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'[articolo 2447-sexies](#).*

Alcuni libri indicati dalla norma non sono obbligatori per tutte le società: i libri di cui al 2 e 7 devono essere tenuti solo se sono state emesse obbligazioni; il 4 solo se l'organo amministrativo è pluripersonale; il 6 solo se esiste un comitato esecutivo.

La norma indica i soggetti obbligati a tenere i singoli libri: gli amministratori (1,2,3,4 e 8); il collegio sindacale (5); il rappresentante comune degli obbligazionisti (7). I libri vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio.

Il 2422 attribuisce ai soci il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle deliberazioni dell'assemblea, e di ottenere estratti a proprie spese. La possibilità per il socio di ottenere informazioni tramite la consultazione risulta così molto circoscritta poiché le notizie ricavabili dalla lettura di tali libri non è in genere interessante. Né sembra che il socio abbia molte possibilità di ottenere informazioni con strumenti diversi. E nel generale, l'unica fonte di informazioni per il socio (oltre ai due libri menzionati) risulta essere il bilancio d'esercizio.

Il bilancio è un documento pubblico di cui può prendere visione qualsiasi socio e qualsiasi terzo. Il 2435 dispone infatti che *entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio*. Il 2435, secondo comma, prevede inoltre che *entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente*.

## L'IMPORTANZA DELLA DISCIPLINA DEL BILANCIO

Il 2423 prevede che *gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa*.

Lo stato patrimoniale descrive una situazione: quella del patrimonio sociale al momento della chiusura dell'esercizio cui lo stato patrimoniale si riferisce (in genere il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui esso viene redatto). Lo stato patrimoniale contiene l'indicazione e la valutazione in numerario dei singoli elementi che concorrono a determinare la consistenza del sociale. Il conto economico descrive invece una serie di avvenimenti: le entrate e le uscite che nel corso dell'esercizio hanno ridotto la consistenza del patrimonio sociale.

È agevole comprendere allora le ragioni che rendono importante la materia del bilancio. Dal modo in cui esso viene redatto il ben dell'effettiva tutela dell'integrità patrimoniale, il funzionamento del sistema di garanzie, la possibilità per i soci di apprezzare la bontà dell'investimento in azioni della società, ecc. Attualmente la materia è soggetta ad un'evoluzione, sotto la spinta di movimenti internazionali che tendono alla unificazione delle norme in materia di bilancio vigenti nei diversi paesi.

La prima funzione del bilancio è fornire al pubblico adeguate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Oltre a ciò, il bilancio è anche lo strumento con cui i gestori della società

accertano ufficialmente la consistenza di certe entità patrimoniali. Questa è la seconda funzione: fornire la informazione su certi parametri da cui dipende la liceità di certi comportamenti o l'obbligatorietà di altri.

## **IL CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO**

I 2424 e 2425 descrivono il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico.

Lo stato patrimoniale si compone di due serie di voci, quelle attive e quelle passive, entrambe elencate nel 2424. Le voci dell'attivo non richiedono particolari spiegazioni: in esse sono indicati, come è ovvio, i valori delle componenti positive del patrimonio sociale (beni posseduti dalla società, crediti, ecc.). Altrettanto ditesi per alcune delle voci del passivo: è evidente che i debiti sono una componente negativa del patrimonio sociale devono essere iscritti al passivo. Qualche chiarimento merita invece la voce del capitale sociale.

Il modo più semplice di spiegare le ragioni per le quali il capitale (nominale) deve essere iscritto al passivo è quello di ricorrere ad un'immagine: il capitale (nominale) è la somma del valore dei conferimenti dei soci, esso rappresenta ciò che ad essi dovrà essere restituito, dopo che saranno stati soddisfatti tutti i crediti e distribuiti tutti gli utili. Se ci si lascia convincere da questa immagine si concepisce il capitale (nominale) come un debito, la sua collocazione al passivo pare ovvia. L'immagine è però ingannevole. Il rapporto socio-società non può essere configurato come un rapporto tra creditore e debitore. La collocazione al passivo del capitale sociale meglio si spiega con la volontà di conservare al patrimonio sociale e il valore dell'insieme dei beni originariamente conferiti dai soci. Ipotizziamo una società in cui i soci conferiscono 1000, che vengono impiegati nell'acquisto di materie prime. La società ottiene un finanziamento bancario pari a 300, con cui paga i dipendenti. Alla fine dell'esercizio ha trasformato tutta la materia prima venduto tutte le merci prodotte al prezzo complessivo di 1300. Il bilancio della società avrà un'unica voce attiva pari a 1300. Se al passivo durasse solo il debito di 300 pari al finanziamento ottenuto dalle banche, il bilancio metterebbe in evidenza utili per un ammontare pari a 1000, che i soci potrebbero distribuirsi. Con questi risultati: da una parte, la garanzia per la banca diventi attrice sarebbe gravemente ridotta; dall'altra, la società si troverebbe a intraprendere il ciclo produttivo del nuovo esercizio con meno di un quarto delle risorse di cui aveva in precedenza la disponibilità (300 contro i precedenti 1300). La presenza al passivo del capitale sociale di 1000, produce invece l'equivalenza tra attivo e passivo, l'assenza di utili distribuibili e la conservazione di tutte le risorse.

Supponiamo ora che la vendita di tutte le merci abbia prodotto ricavi pari solo a 1200. Il bilancio registrerà all'attivo le seguenti voci: cassa 1200; perdita d'esercizio 100; al passivo: capitale sociale 1000; debiti verso banche 300. La società ha perso 1/10 del suo capitale sociale. Mentre il capitale nominale resta pari a 1000 (non varia se non in seguito ad una modifica dello statuto) e capitale sociale reale è ridotto a 900 ( $1200 - 300 = 900$ ).

## **LA DISCIPLINA DEL BILANCIO**

Il 2423 indica i principi generali di redazione del bilancio: *il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*. I problemi principali sono tre:

A) quello della valutazione dei vari elementi dell'attivo e del passivo. Il problema nasce dalla inesistenza di un valore che possa essere considerato l'unico oggettivamente vero. Le rotaie di un'azienda ferroviaria possono essere valutate parecchio, se si considera la loro capacità di assicurare reddito, oppure quasi niente, se si considera quanto essi potrebbero rendere in caso di vendita come rottami di ferro. Le azioni di una società quotata possono essere scambiate in borsa a 2000 e nel settembre, 500 in ottobre, 2800 in novembre e 700 in dicembre. Si tratta dunque di decidere come deve essere scelto il valore da iscrivere in bilancio.

B) quello dell'analiticità del bilancio. È evidente che un bilancio di questo tipo: attivo: 1000; passivo: 1000, può essere esatissimo, ma non è sicuramente utile per comprendere la reale situazione patrimoniale della società e le sue prospettive. Si tratta allora di decidere fino a che punto devono essere scomposte le varie voci. Ad esempio la voce crediti può essere scomposta in crediti verso clienti, verso banche, ecc. La voce crediti verso clienti può essere scomposta in sede di cambiali e crediti ordinari; e così via).

C) quello dei beni iscrivibili in bilancio. Gli elementi che possono contribuire ad accrescere il valore del patrimonio sociale presentano caratteristiche molto diversificate. Accanto ai diritti di proprietà sui beni strumentali prodotti, che non pongono particolari problemi, possono esistere altre utilità la cui iscrizione può apparire problematica. Esempio: crediti relativi a prestazioni di fare (ad esempio nei confronti di specialisti particolarmente qualificati); stesso di segreti industriali; altre qualità come la fama. Si tratta qui di stabilire criteri che consentano di affermare o negare l'iscrivibilità in bilancio.

## **I CRITERI DI VALUTAZIONE E GLI INTERESSI IN GIOCO**

La soluzione dei problemi indicati spetta al legislatore, e dipende quindi dall'analisi delle norme che disciplinano il bilancio. Il significato di tali norme non si comprende però appieno se non all'interno di un'adeguata descrizione dei diversi interessi in gioco. E perciò interessante capire come la scelta di proteggere l'uno o l'altro dei diversi interessi incida sulla formulazione e sulla interpretazione delle norme che fissano i criteri di redazione del bilancio. Prendiamo uno dei criteri più importanti tra quelli utilizzati dalla disciplina vigente, e cioè il criterio del costo. Il 2426 stabilisce che tutte le immobilizzazioni devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione o, ricorrendo certe circostanze, ad un valore inferiore e che le rimanenze devono essere iscritte anche se al costo o, se minore, al valore di realizzazione. Nel complesso, questa disciplina adotta un criterio prudenziale (in quanto non consente di scrivere tali beni ad un valore superiore al costo neppure quando il loro valore sia realmente divenuto superiore), che restringe i margini di discrezionalità dei redattori. Criteri prudenziali sono adottati anche in relazione ad altri problemi. Ad esempio, l'avviamento può essere iscritto all'attivo solo se è stato acquistato a titolo oneroso, ad un valore non superiore al prezzo pagato e deve essere comunque ammortizzato entro cinque anni. I limiti dell'avviamento tengono conto sia della difficoltà di attribuire un preciso valore degli elementi, spesso imponderabili, di cui si compone, sia della sua scarsa attitudine a fungere da garanzia. Tale impostazione prudenziale e vincolante e fa sì che il bilancio possa risultare opaco (nel senso che sono fornite informazioni il cui contenuto è imposto in maniera standardizzata). Viene così saltata la funzione protezionistica del bilancio. Una impostazione completamente diversa è adottata nei principi contabili internazionali, i c.d. IAS/IFRS (si tratta di principi elaborati da un'istituzione che si propone di unificare le regole contabili adottati a livello mondiale). In linea di massima l'applicazione di questi principi comporterà la tendenziale sostituzione del criterio del costo con il criterio del c.d. fair value, nozione tradotta con l'espressione "valore equo", che tende ad identificarsi con quella di valore di mercato. Restando all'esempio dell'avviamento, secondo gli IAS il valore di avviamento non deve più essere ammortizzato nel giro di cinque anni, ma può restare in bilancio indefinitamente, sottoposto ogni anno ad un test volto ad accertarne l'effettiva esistenza e consistenza. Il principio di prudenza diventa così del tutto secondario. La finalità dichiarata di questo diverso sistema è quella di utilizzare il bilancio come strumento di unione degli investitori. Altri interessi non sono presi in alcuna considerazione. Nel 2005 il legislatore italiano, in adempimento di un regolamento europeo, ha avviato l'introduzione in Italia di tali principi contabili internazionali, che progressivamente sostituiranno le regole del codice civile.

## LE NORME IN TEMA DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio si compone di tre parti: 2424 (stato patrimoniale); 2425 (conto economico); 2427 (nota integrativa). Il 2426 indica invece i criteri per le valutazioni. Questa disciplina specifica è preceduta da alcune indicazioni di principio contenute nel 2423 (redazione con chiarezza e rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale) e nel 2423-bis, secondo cui *1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'attivo o del passivo considerato; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data d'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci vanno valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.* Questa tecnica solleva il classico problema dei rapporti tra norme specifiche e affermazioni di principio. Per esempio, con riferimento al 2424 ci si è chiesto in passato se un bilancio contenente tutte le poste indicate nella norma fosse sempre chiaro o se il 2424 indicasse solo il livello minimo di articolazione che un bilancio deve possedere. Questa seconda concezione appare oggi indiscutibile ed imposta dalla legge stessa alle 2423,3 che prevede: *Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.* Nel sistema attuale la relazione sulla gestione (2428) non costituisce, come la nota integrativa,<sup>1</sup> dei documenti che compongono il bilancio, ma un documento che corredo il bilancio stesso. Tale relazione ha ad oggetto la situazione della società e l'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha un, anche attraverso imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

## I CRITERI DI VALUTAZIONE

L'attuale sistema impone un criterio di valutazione delle immobilizzazioni tendenzialmente coincidente con il costo. La definizione generale di immobilizzazioni è contenuta nel primo comma del 2424-bis: *"gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni"*. Si ha riguardo perciò non alla natura fisica del bene ma la funzione di esso nell'ambito dell'impresa. In questa prospettiva

perfino un immobile può non costituire una immobilizzazione (ciò avviene quando esso costituisce l'oggetto dell'attività produttiva dell'impresa, essendo destinato alla rivendita); mentre è equiparabile alle altre immobilizzazioni il parco giocatori di una società calcistica. Secondo gli aziendalisti, il criterio del prezzo di costo come valore obbligatorio si giustifica considerando che si tratta di beni destinati a restare nell'impresa. Sono beni che non vengono scambiati per i quali il valore di mercato è poco rilevante.

In applicazione del principio generale della rappresentazione veritiera e corretta il criterio del costo incontra due limiti, entrambi obbligatori e inderogabili:

- 1) *Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione (2426,2);*
- 2) *L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1 e 2 deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.*

Regole particolari valgono per le immobilizzazioni finanziarie. Quanto all'identificazione di esse, il 2424-bis introduce una presunzione, nel senso che costituiscono immobilizzazioni le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quella prevista nel terzo comma del 2359 (si tratta di un rinvio alla nozione di società collegate). Per le altre partecipazioni o per i titoli e i valori che non costituiscono partecipazioni, si applica la regola generale del primo comma del 2424-bis, a norma della quale gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Per la valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate è previsto, in alternativa al criterio del costo, il "metodo del patrimonio netto", descritto nel 2426,4.

Il 2426,10 dispone che il costo dei beni fungibili (cd. magazzino) può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categorie di beni, nella nota integrativa.

Se il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è minore del costo di acquisto o di produzione, le merci e le materie prime in magazzino e gli altri beni fungibili vanno iscritti al minor valore (2426,9).

Per la valutazione dei crediti il 2426,8 consente agli amministratori l'esercizio di una certa discrezionalità, specificando che essi devono essere valutati secondo il valore presumibile di realizzazione.

I crediti devono essere effettivamente sussistenti (in base a tale principio si esclude, ad esempio, l'iscrivibilità dei crediti futuri o condizionali). Tale criterio può condurre, nei casi limite, a iscrivere il credito al 100% del suo valore, se la riscossione né è, in pratica, sicura; oppure ad azzerarlo.

## IL PASSIVO

Le voci del passivo sono state raggruppate in categorie:

- A) **Patrimonio netto:** corrisponde al cd passivo ideale, che non consiste in una passività vera e propria, ma adempie essenzialmente la funzione di editori da una distribuzione di utili non consentita o, in altre parole, di determinare il limite dell'utile distribuibile.
- B) **Fondi per rischi e oneri:** va riferita a perdite e debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
- C) **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:** è un debito certo, ma da determinarsi nel suo importo.
- D) **Debiti:** vanno indicati tutti i debiti certi e di ammontare determinato.
- E) **Ratei e risconti:** hanno la funzione di attribuire all'esercizio a cui si riferiscono i proventi o i costi che siano realizzati o sostenuti in esercizi diversi, con applicazione del principio di competenza.

Il "fondo" si distingue dalla riserva in quanto quest'ultima è una parte del patrimonio sociale non distribuibile o non distribuibile agli azionisti, mentre l'iscrizione al passivo di fondi dipende dall'accertamento di perdite certe o probabili, che corrispondono a passività a partire, e non solo ideali.

## LE DEROGHE ALLE NORME SUL BILANCIO

Il 2423, quarto comma, prevede che *Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.*

Il legislatore prende qui atto della possibilità che le indicazioni formulate in maniera così generale possano risultare in casi particolari e inadeguate ed obbliga, perciò, non senza imporre adeguate cautele, a discostarsene. Chiarito che

al ricorrere dei casi eccezionali la deroga non è rimessa alla discrezionalità dell'arredatore ma è obbligatoria, il problema interpretativo principale riguarda l'azione di casi qualificabili come eccezionali. La giurisprudenza seguiva, nell'interpretazione della norma previgente, opinioni rigorose ed analogo orientamento deve essere adottato nell'interpretazione della norma ora citata. È da escludere che ricorda un caso eccezionale là dove il presunto allontanamento dalla rappresentazione veritiera si muovono proprio nella direzione voluta dalla legge. È difficile perciò ipotizzare un caso certo in cui ci si possa discostare dal criterio del costo nella valutazione di una immobilizzazione assumendo che il bene in questione ha un valore superiore. Un esempio di lecito abbandono del criterio del costo è stato ritenuto in passato la rivalutazione di immobili e attuata per tener conto di maggiori valori derivanti dalle vendite poste in essere mediante contratti preliminari, per i quali era stata prevista la stipula del contratto definitivo nell'esercizio successivo. Dai casi eccezionali deve essere esclusa l'inflazione.

## **LE COMPETENZE DEI DIVERSI ORGANI NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO**

Il bilancio viene redatto dagli amministratori (è una di quelle attribuzioni che non possono essere delegate ad alcuni di essi). *Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.*

*Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.*

*Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.*

Per le società con azioni quotate in borsa, il 156,5 t.u.f., dispone che le relazioni sui bilanci, redatte dalle società di revisione, sono depositate a norma del 2435 e devono restare depositate presso la sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.

Normalmente il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea. Nelle società con il sistema dualistico, l'approvazione è tendenzialmente di competenza del consiglio di sorveglianza.

## **L'INVALIDITÀ DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

La delibera che approva il bilancio può essere viziata (oltre che dalle ordinarie cause di invalidità) da irregolarità relative sia alla formazione del bilancio stesso (mancato rispetto della procedura e dei termini previsti dal 2429) sia al suo contenuto. Nel primo caso, vizi del procedimento, la sanzione è sicuramente quella della annullabilità della delibera. Nel secondo caso, vizi del contenuto (ad es: valutazioni imprecise; insufficiente analiticità) esistono incertezze. In passato è stato sostenuto che anche i vizi inerenti al contenuto del bilancio sarebbero normalmente causa di semplice annullabilità della delibera che l'approva. Prevalente è però la diversa, e più rigorosa, opinione secondo cui una delibera che approva un bilancio non chiaro, non veritiero o non corretto è nulla (con la conseguenza che tale delibera può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse). L'importanza della questione è stata ridimensionata dalla riforma del 2003, che ha imposto un limite generale alla proponibilità delle azioni, sia di annullamento, sia di nullità, dei bilanci, limite che si aggiunge a quelli loro propri di 90 giorni e di tre anni e che coincide con l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Il secondo comma del 2434-bis ha fissato un ulteriore limite, stabilendo che la legittimazione di impugnare la deliberazione di approvazione su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta solo a tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. Tale limite ricalca quello posto all'impugnazione dei bilanci certificati delle società quotate dal 157 t.u.f., il quale prevede che: *Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.*

*La Consob può esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.*

Lo scopo di questa disciplina complessivamente così preoccupata di limitare le impugnazioni è quello di prevenire azioni provenienti da soci scarsamente interessati alle sorti della società è molto interessati invece, a rimpinguare le proprie tasche con i proventi di azioni ricattatorie.

## LA DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Il 2433, primo comma, dispone che la decisione sulla distribuzione degli utili sia presa dall'assemblea che approva il bilancio o in caso di approvazione da parte del consiglio di sorveglianza da un'assemblea appositamente convocata. Si è discusso sull'ampiezza del potere della maggioranza e sulla legittimità di sistematiche decisioni di accantonamento degli utili, con conseguente delusione delle aspettative patrimoniali del socio di minoranza. Tuttavia, l'unico limite al potere della maggioranza è costituito dal dovere di comportarsi con corretta e buona fede. Ciò implica che la mancata distribuzione potrà essere sanzionata con l'annullabilità della delibera solo quando il socio dissenziente sia in grado di provare un intento abusivo del gruppo di comando.

Non tutti gli utili risultanti dal bilancio possono essere distribuiti. Se il capitale sociale è assorbito (negli esercizi precedenti) una perdita, non può farsi luogo a ripartizione degli utili sino a quando il capitale non sia reintegrato ho ridotto in misura corrispondente (2433,3). Dagli utili (che non siano assorbiti da precedenti perdite) deve essere inoltre prelevata la ventesima parte per costituire una riserva (riserva legale), sino a quando tale riserva abbia raggiunto il quinto del capitale (2430). Può darsi, inoltre, che esistano norme statuarie le quali impongono particolari destinazioni degli utili: ad es, a favore dei promotori, o dei soci fondatori (2340 e 2341) o a favore degli amministratori (2389). Il 2432 dispone che queste partecipazioni agli utili sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale. Può darsi infine, che l'atto costitutivo o una delibera assembleare prevedano la costituzione di riserve (rispettivamente: riserve statuarie e riserve facoltative). Altre regole sono dettate dal 2433, in base al quale non possono essere pagati e sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (comma due) e i dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci che hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti (comma quattro).

L'esistenza di utili distribuibili può essere accertata con la sicurezza solo al termine dell'esercizio. L'esigenza di operare distribuzioni infrannuali avvertita dalle società con azioni diffuse tra il pubblico era perciò ostacolata da dubbi di illiceità. Il 2433-bis regola la materia prevedendo che:

*La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.*

*La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.*

*Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.*

*L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.*

*Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile.*

*Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato del controllo contabile debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.*

*Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.*

## IL BILANCIO CONSOLIDATO (L'AREA DEL CONSOLIDAMENTO)

L'art.25 del d.lgs. 127/91 prevede che: *Le s.p.a., le s.a.p.a., e le s.r.l. che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201, le cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una spa., una s.a.p.a o una s.r.l..* Il bilancio consolidato deve offrire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalla controllata. Esso consente di valutare il valore e la redditività del gruppo in sé considerato, rimuovendo gli ostacoli ad una corretta informazione

che potrebbero derivare dai diversi riflessi che una politica aziendale unitaria può avere sulle situazioni patrimoniali delle singole società.

I problemi fondamentali del bilancio consolidato riguardano sostanzialmente due aspetti: l'area del consolidamento e i principi in base ai quali questo deve avvenire.

Relativamente al primo aspetto, l'art.26 del d.lgs. 127/91 contiene l'ennesima variazione sul tema controllo, stabilendo che: *1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile.*

*2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate: a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile lo consenta; b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.*

*3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.*

I confini dell'area di consolidamento e risultanti da tale norma devono essere però corretti tenendo conto che esistono casi di esonero e casi di esclusione.

Sono **esonerati** dall'obbligo del consolidamento:

1) i gruppi di minori dimensioni intendendosi per tali quelli che per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: a) € 12.500.000 nel totale degli attivi degli esteri patrimoniali; b) € 25 milioni nella totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2) sono inoltre esonerate le imprese a loro volta controllate, quando il bilancio consolidato sia redatto dall'impresa controllante soggetto tale diritto italiano o a quello di un altro Stato membro della UE. L'esonero opera in ogni caso per le imprese controllate con una partecipazione superiore al 95%.

L'**esclusione** dal consolidamento riguarda invece le imprese controllate *la cui attività abbia criteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato in idoneo a realizzare il suo fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.* Si tratta di casi nei quali il consolidamento avrebbe effetti distorsivi sull'informazione, a causa della diversità dell'attività svolta da una delle imprese del gruppo rispetto quella svolta dalle altre. In questa ipotesi l'esclusione dal consolidamento è obbligatoria. Esistono però alcuni casi di esclusione facoltativa che riguardano ipotesi in cui: *a) l'inclusione sarebbe irrilevante; b) l'esercizio dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni; c) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni; d) le azioni o quote della controllata sono possedute esclusivamente allo scopo di una successiva alienazione.*

## I PRINCIPI DEL CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente. Non si opera, cioè, la riduzione del valore degli elementi del patrimonio della controllata in proporzione alla percentuale del suo capitale posseduto dalla controllante. Tale principio può subire una deroga nel caso di imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base d'accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore al 20% o al 10% della società ha azioni quotate. Il consolidamento comporta necessariamente l'eliminazione del bilancio delle voci relative ad alcuni cespiti. Si tratta anzitutto delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento. Oltre alle partecipazioni vanno eliminati anche i crediti e i debiti tra le imprese incluse; i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le imprese e gli utili e le perdite conseguenti da tali operazioni.

## IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Gli oneri imposti dalla legge appaiono sproporzionati quando si tratti di società che esercitino un'attività modesta, con minori rischi di danno a terzi. Il legislatore ha quindi introdotto la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata. Tale possibilità è tuttavia riservata alle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 3.125.000; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 6.250.000; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50. Le semplificazioni che possono essere apportate riguardano essenzialmente una riduzione delle voci e delle indicazioni richieste. Nel caso che si superino due dei limiti indicati la società deve tornare a redigere il bilancio in forma ordinaria.